

Repertorio N. 2728

Raccolta N. 997

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno due del mese di febbraio
(2 febbraio 2004)

in Roma, piazzale di Porta Pia n.121;

avanti a me dr. Paolo CERASI Notaio in Tivoli iscritto al
Collegio Notarile di Roma

assistito dai testimoni:

VARI Francesca nata a Roma il 30 agosto 1974, residente a
Roma piazza Santa Maria Liberatrice n.18, impiegata;

TANTARI Ilaria nata a Roma il 7 settembre 1978, residente in
Roma via Antonio Donghi n. 63, impiegata,

è presente:

Il dott. Giacomo LEOPARDI nato a Cornigliano Ligure (GE) il
19 dicembre 1928, domiciliato per la carica presso la sede
sociale ove appresso, il quale dichiara di intervenire al
presente atto nella qualità di Presidente e legale
rappresentante della "**FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI
(F.O.F.I.)**" con sede in Roma via Palestro n.75, codice
fiscale 00640930582, munito dei necessari poteri in virtù di
delibera del Consiglio Nazionale in data 5 dicembre 2003.

Della identità personale di esso comparente io Notaio sono
certo.

=ART.1°=

La Federazione Ordini Farmacisti Italiani, in persona come
sopra costituisce una Fondazione ai sensi degli articoli 11 e
seguenti del Codice Civile con: denominazione "**FONDAZIONE
FRANCESCO CANNAVO**", sede in Roma via Palestro n.75, presso
la Federazione Ordini Farmacisti Italiani, e scopo la
valorizzazione e la tutela della figura del Farmacista, il
suo costante aggiornamento tecnico, scientifico e culturale,
la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla
formazione, al perfezionamento, alla qualificazione e
all'orientamento professionale del Farmacista.

Le norme di funzionamento della Fondazione e tutti gli
elementi prescritti dall'articolo 16 del Cod. Civ. sono
contenuti nello Statuto trascritto in calce al presente atto.

=ART.2°=

Per costituire il patrimonio iniziale della fondazione, e
quindi a titolo gratuito di dotazione, la Federazione Ordini
Farmacisti Italiani, in persona come sopra, versa nelle casse
sociali della Fondazione la somma di euro 275.000,00
(duecentosettantacinquemila/00) a mezzo dei seguenti assegni
circolari non trasferibili emessi in data 27 gennaio 2004
dalla CARISBO, intestati alla Fondazione Francesco Cannavò:

- n. 04.150.078.054-05 di euro 50.000,00;
- n. 04.150.082.870-11 di euro 50.000,00;
- n. 04.150.082.871-12 di euro 50.000,00;
- n. 04.150.082.872-00 di euro 50.000,00;

Registrazione UFFICIO ENTRATE DI TIVOLI
05 FEBBRAIO 2004
Euro 129,11
Firma del Notaio (Paolo CERASI) e del Registratore (Roma)

- n. 04.150.082.873-01 di euro 50.000,00;
- n. 04.150.082.874-02 di euro 25.000,00.

=ART.3°=

Il componente dichiara che a norma dell'Articolo 14 dello Statuto di cui appresso assume la Presidenza della Fondazione, mentre tutti gli altri componenti degli organi della Fondazione verranno nominati a norma di Statuto.

=ART.4°=

Il componente infine:

= per quanto riguarda il trattamento tributario del presente atto richiede l'esenzione dall'imposta di donazione (ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 I comma e 55 I comma D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346);

= dà atto che il presente atto è sottoposto alla condizione legale del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'Autorità competente, e che quindi copia del presente, sarà trasmessa a cura di me Notaio entro 30 giorni da oggi al Prefetto di Roma;

= dichiara che tutte le spese di costituzione, comprese quelle da sostenere per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, fanno carico alla Fondazione.

FONDAZIONE FRANCESCO CANNAVO'

STATUTO

Approvato dal Consiglio Nazionale della Federazione Ordini Farmacisti Italiani con deliberazione del 5 dicembre 2003

Articolo 1

Costituzione

A norma degli artt.14 e Seguenti del c.c. è costituita la Fondazione "Francesco Cannavò".

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

La Fondazione ha sede presso la Federazione Ordini Farmacisti Italiani attualmente in Roma, Via Palestro n.75 e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2

Scopo

La Fondazione opera in ambito nazionale e internazionale e non ha fini di lucro.

Essa ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura del Farmacista, il suo costante aggiornamento tecnico, scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, al perfezionamento, alla qualificazione e all'orientamento professionale del Farmacista, con esclusione di ogni attività diretta al rilascio di diplomi di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria.

A tal fine potrà:

1. realizzare studi, ricerche ed indagini al fine di rilevare lo stato e l'evoluzione della professione del Farmacista con particolare riguardo ai giovani Farmacisti;
2. promuovere e realizzare iniziative editoriali;
3. promuovere, anche sotto il profilo didattico, l'attività di enti che agiscono nel campo degli studi in materia farmaceutica e, più in generale, nelle materie di competenza del laureato in Farmacia e C.T.F., mediante il sostegno dell'attività da essi svolta, nonché dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire anche con il finanziamento della Fondazione;
4. istituire corsi di perfezionamento ed aggiornamento della professione di farmacista e di orientamento della stessa, nonché in materia di formazione e aggiornamento dei componenti dei Consigli direttivi degli Ordini e del relativo personale dipendente, con rilevanza sia locale sia nazionale e svolgere attività di formazione continua (ECM), di cui agli artt. 16 e seguenti del D.lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni;
5. promuovere, realizzare e finanziare convegni e riunioni, nonché seminari di studio inerenti le materie farmaceutiche e, più in generale, quelle di competenza del laureato in Farmacia e C.T.F.;
6. fornire adeguato sostegno organizzativo e divulgativo a tutte le iniziative intraprese;
7. istituire, promuovere e sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie farmaceutiche e, più in generale, in quelle di competenza del laureato in Farmacia e C.T.F..

La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività anche di prestazione di servizi, che, direttamente o indirettamente, l'organo amministrativo riterrà utile per il conseguimento dello scopo istituzionale; potrà inoltre svolgere ogni operazione immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria ritenuta necessaria, utile o idonea dall'organo amministrativo per il raggiungimento degli scopi sociali.

La Fondazione potrà, altresì, assumere partecipazioni dirette ed indirette in altre società ed Enti che possano concorrere al raggiungimento dello scopo statutario.

Articolo 3

Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) il Consiglio Superiore.

I componenti gli Organi collegiali della Fondazione decadono di diritto dalla nomina in caso di mancata partecipazione a tre sedute, anche non consecutive, dell'organo del quale fanno parte, senza giustificazione.

La decadenza è pronunciata dall'organo di cui il componente fa parte quando sia a conoscenza che ricorrono le condizioni che la rendano necessaria.

I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

Articolo 4

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione così formato:

- tre farmacisti nominati dal Comitato Centrale della Federazione Ordini Farmacisti Italiani;
- quattro Componenti di diritto così organicamente individuati:

- a) il Presidente *pro tempore* della Federazione Ordini Farmacisti Italiani o suo delegato;
- b) l'ultimo Presidente della Federazione Ordini Farmacisti Italiani diverso da quello in carica;
- c) il Direttore generale della Federazione Ordini Farmacisti Italiani;
- d) il Coordinatore del Comitato Scientifico della Fondazione;

I Componenti di diritto decadono automaticamente in caso di perdita della qualifica o funzione che ne ha determinato la qualità di Consigliere con subentro automatico del soggetto che lo ha sostituito nella rispettiva qualifica o funzione.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dal Comitato Centrale della Federazione Ordini Farmacisti Italiani durano in carica, di norma, tre anni e, comunque, fino alla loro sostituzione da parte del predetto organo della Federazione stessa.

Articolo 5

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, e in modo non limitativo, il Consiglio di Amministrazione:

1. approva ogni e qualunque programma, scelta, impostazione, direttiva concernente l'attività della Fondazione, secondo gli scopi della medesima;
2. delibera i poteri e i compiti, anche individuali, che ritiene di conferire ai componenti degli organi della Fondazione;

3. emana gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento della Fondazione;
4. delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti salve restando le formalità stabilite dalla legge;
5. decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
6. assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
7. determina criteri e parametri per il rimborso delle spese, nonché eventuali indennità di carica e/o gettone di presenza dei componenti gli organi;
8. approva, entro il mese di giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e predispone il bilancio preventivo dell'anno successivo.

Il Consiglio può delegare in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri e può nominare procuratori per determinati atti.

Articolo 6

Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e ogniqualevolta il Presidente lo giudichi opportuno. Deve, inoltre, essere convocato qualora ne facciano richiesta congiunta almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei membri in carica.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Ove anche questi sia assente le riunioni saranno presiedute dal Consigliere più anziano di età presente.

Le funzioni di Segretario verranno svolte dal consigliere designato a maggioranza dei membri presenti alla riunione.

La convocazione è fatta a mezzo di avvisi spediti per posta, per fax o per e-mail almeno otto giorni prima, con indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con qualunque mezzo con preavviso di almeno 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno, la metà dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il voto non può essere dato per delega.

Qualora si verifichi una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione ai sensi del precedente secondo comma.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 7

Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti tra i componenti farmacisti del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, di fronte ai terzi e in giudizio, ed ha tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione degli atti deliberati.

In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

In caso di assenza od impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Articolo 8

Collegio dei Revisori dei Conti

Il controllo contabile della Fondazione è affidato ad un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre componenti iscritti nel Registro dei Revisori dei Conti.

I Revisori dei Conti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

All'attività del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di Collegio Sindacale delle Società per Azioni.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Articolo 9

Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto dal Coordinatore, nominato dal Consiglio di amministrazione e da un numero massimo di quattordici esperti, nominati dal Consiglio di Amministrazione, in possesso di comprovate competenze nelle tecniche, nelle materie e nelle discipline che concorrono a definire i contenuti dell'attività professionale del farmacista o, comunque, utili all'evoluzione del suo profilo culturale e professionale. Dei quattordici esperti, tre componenti dovranno essere nominati tra i Presidenti degli Ordini provinciali sulla base delle designazioni formulate dagli stessi Presidenti.

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive, a richiesta del Consiglio di Amministrazione, in materia culturale e tecnico-scientifica e concorre alla definizione dei programmi e delle attività culturali e scientifiche ad esso sottoposti.

Il Comitato può articolarsi in gruppi e commissioni che possono operare disgiuntamente, ma in modo coordinato.

Articolo 10

Il Consiglio Superiore

Il Consiglio Superiore è composto da cinque farmacisti estranei al Consiglio di Amministrazione di cui due nominati dal Comitato Centrale della Federazione Ordini Farmacisti Italiani, contestualmente alla nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione e tre nominati dai Presidenti degli Ordini dei farmacisti, con voto per corrispondenza.

Il Consiglio Superiore è competente, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ad approvare eventuali modificazioni ed interpretazioni dello Statuto.

E' convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è presieduto dal suo componente più anziano di età.

Articolo 11

Il Direttore

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che la Fondazione si avvalga dell'opera di un Direttore.

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Egli ha il compito di curare la gestione dei programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione.

A tal fine gli vengono affidati la direzione ed il coordinamento degli uffici della Fondazione, il controllo dell'attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni incaricati di partecipare alle iniziative della Fondazione.

Il suo compenso è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di giugno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi o riserve, sono destinati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, non essendo consentita la loro distribuzione, neanche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, salvo che la distribuzione sia imposta dalla legge.

Articolo 13

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione il Consiglio Superiore, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, nomina uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Qualora, per qualsiasi ragione, la Fondazione dovesse cessare la sua attività, i beni residui in sede di liquidazione, saranno devoluti alla Federazione Ordini Farmacisti Italiani o, in caso di sopravvenuta estinzione, ad Ente che svolga

attività similare o avente fini di pubblica utilità per i farmacisti individuato dai liquidatori.

Articolo 14

Norma transitoria

Per i primi cinque anni è componente del Consiglio di Amministrazione, con funzioni di Presidente, l'attuale Presidente della Federazione Ordini Farmacisti Italiani.



Il mantenimento di tale incarico prescinde dalla persistenza dei requisiti previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione e, comunque, comporta la sospensione, per il relativo periodo, della applicabilità della lettera b) del precedente art.4.

Di questo atto, dattiloscritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su quattordici pagine e fin qui della quindicesima di quattro fogli, prima delle firme ho dato lettura, presenti i testimoni, al comparente che lo approva.

F.ti: Giacomo LEOPARDI - Francesca VARI - Ilaria TANTARI -
dr. Paolo CERASI, Notaio.

Io Notaio Paolo Cerasi di Tivoli certifico che la presente copia è conforme all'originale firmato a norma di legge.

Tivoli li, 5 FEBBRAIO 2004

- 1 -

AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

CHIARAZIONE PERVENUTA AL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
DATA 04/02/2004

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE
PO SOGGETTO: 09- FONDAZIONI

IVA: 07840931005 C.F.: 07840931005 INIZIO ATTIVITA' DEL 02-02-2004
NOMINAZIONE: FONDAZIONE FRANCESCO CANNAVO'

PO ATTIVITA': 80422 - CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

DOMICILIO FISCALE: COMUNE: ROMA PROV: RM
INDIRIZZO: VIA PALESTRO N. 75

CODICE FISCALE: LFRGCM28T19D969U
COGNOME E NOME: LEOPARDI GIACOMO

UFFICIO FINANZIARIO COMPETENTE
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI ROMA 1

04, 05/02/2004